

Non si deve pagar parcheggio

di PIER LUIGI CIOLLI

Le multe agli automobilisti che parcheggiano nelle aree a pagamento sono nulle se vicino a quelle zone non è stato predisposto anche un parcheggio gratis. Lo hanno stabilito le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione respingendo un ricorso del Comune di Quartu Sant'Elena contro una sentenza del Giudice di Pace che aveva dato ragione ad un avvocato che chiedeva l'annullamento delle multe in quanto il Comune non aveva previsto la realizzazione di aree destinate al libero parcheggio, come previsto dal comma 8 dell'articolo 7 del Codice della Strada.



PARCHEGGI/ La Cassazione: necessari spazi liberi vicini Un ko alle strisce blu Bocciata la sosta solo a pagamento

DI DEBORA ALBERICI

Uno di vite della Cassazione sulle strisce blu. Sono nulle le multe per divieto di sosta fatte a un'automobile che ha parcheggiato in un'area a pagamento, senza esporre il tagliando, se vicino non è stata disposta dal comune una zona a parcheggio libero. Lo hanno affermato le s.u. della Corte che, con la sentenza n. 116 depositata ieri, hanno respinto il ricorso del comune di Quartu Sant'Elena. A parcheggiare senza esporre il tagliando era stato un avvocato del posto che aveva poi

impegnato i verbali della polizia municipale perché, a suo parere, erano nulle le delibere comunali adottate dal sindaco «in materia di parcheggi a pagamento nel centro cittadino, nullità derivante dalla mancanza pretesa di adeguato area destinate al libero parcheggio». In poche parole si era rifiutato di pagare perché non aveva scolta fra il parcheggio a pagamento e quello libero, esistendo nella zona soltanto il primo. Il magistrato sardo aveva accolto il motivo e annullato i verbali di accertamento per sosta vietata. In particolare aveva osservato

che «le delibere istitutive dei parcheggi a pagamento dovevano essere disgiunte per avere ignorato il disposto dell'art. 9 della legge n. 317 del 1967, non essendo stati previsti parcheggi liberi nelle immediate vicinanze nell'area interessata».

«E così la questione è approdata in Cassazione, edita dall'ordine locale, prima di tutto, per l'economia di giurisdizione. Per questo il ricorso è stato assorbito dalle sezioni unite che, dopo aver confermato la competenza del giudice ordinario socio entrate nel merito respingendo il gravame del Comune. «Il giudice di pace», ha messo nero su bianco il Collegio, «ha osservato che solo l'ordinanza n. 110 del 6 giugno 1994 aveva previsto l'istituzione di un parcheggio libero ma questo era situato in zona lontanissima dall'area riguardata dalle contestate violazioni». Non basta. «In tal modo», hanno detto i giudici di legittimità, «il giudice di merito non ha esercitato un inammissibile controllo sul merito di merito rimesso all'esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione, ma ha solo rilevato vizi di legittimità dei provvedimenti amministrativi istituti».

tivi delle zone di parcheggio a pagamento, consistenti nella violazione dell'obbligo di prevedere anche aree di parcheggio libero».

La pronuncia è in perfetta sintonia con un'altra sentenza resa dalla stessa Cassazione nel 1984, la n. 5348, in riferimento al regolamento della strada. «In ipotesi di irragionevole assunzione per la sosta di autoveicolo senza l'esistenza delle fasce orarie», si legge in quelle motivazioni, «il controllo del giudice ordinario è consentito con riguardo ai vizi di legittimità del provvedimento considerato come quello consistente nella violazione dell'obbligo di istituire zone di parcheggio gratuita e libero in prossimità di aree in cui venga vietata la sosta o previsto il parcheggio a pagamento».

La sentenza della Cassazione, per il Codice, è «irrevocabile». Secondo l'associazione dei consumatori, era almeno il 50% delle multe è impugnabile. (riproduzione riservata)

10 online
Il testo della sentenza sul sito
www.italioggi.it

Italia Oggi - 10 gennaio 2007

La Suprema Corte, confermando la decisione di merito, ha sottolineato che il Giudice di pace può accertare eventuali vizi contenuti nelle delibere comunali relativi all'istituzione di parcheggi a pagamento e, nel caso in questione, il Comune NON aveva dimostrato che l'area nella quale il ricorrente aveva parcheggiato fosse di rilevante interesse urbanistico.

Secondo la Suprema Corte il Giudice Ordinario legittimamente può annullare una contravvenzione inflitta in zona di parcheggio a pagamento se è stato violato da parte dei comuni "l'obbligo di istituire zone di parcheggio gratuito e libero in prossimità di aree in cui è vietata la sosta o previsto il parcheggio solo a pagamento".

LA SENTENZA

Il principio è contenuto nella sentenza 116, con la quale i supremi giudici hanno respinto il ricorso del comune sardo di Quartu Sant'Elena che si era opposto alla cancellazione di alcune multe inflitte ad un avvocato, Gavino S. che aveva parcheggiato la macchina della moglie in zona a pagamento senza esporre il tagliando attestante il pagamento. Il giudice di Pace di Cagliari aveva dichiarato nulli i verbali perché l'unico parcheggio libero predisposto da un'ordinanza del sindaco era in una «zona lontanissima».

Contro questo verdetto il comune di Quartu aveva protestato in Cassazione.

La Suprema Corte, però, ha affermato che il reclamo «non merita accoglimento» in quanto il Comune non aveva emanato «provvedimenti amministrativi istitutivi delle zone di parcheggio a pagamento ac-